

Estensione al nucleo

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SANITARI

- a) Per il coniuge o convivente € 120,00 + € 1,00 una tantum
- b) Per il figlio/i fiscalmente a carico € 115,00/cad + € 1,00 una tantum

Regole di estensione al nucleo:

L'attivazione delle opzioni a), b) comporta obbligatoriamente l'inserimento di tutti i familiari, intesi come coniuge o convivente e figli fiscalmente a carico risultanti dallo stato di famiglia.

In caso di estensione del piano al nucleo familiare la copertura dovrà coinvolgere l'intero nucleo familiare e restare confermata e valida per l'intera durata dell'iscrizione da parte del titolare, nonché per i successivi rinnovi (fin tanto che fanno parte del nucleo) e per tutta la durata della convenzione con il datore di lavoro. Se il lavoratore un anno non intende rinnovare per i familiari perde la possibilità di iscriverli in futuro.

L'iscrizione dei familiari deve avvenire tra il 01.01.2025 e il 01.03.2025.

In caso di nuove iscrizioni il titolare potrà iscrivere il nucleo entro il mese in cui avviene l'iscrizione del dipendente.

Con la, per le cose dedicate

RECIPROCA

Benefici fiscali per il dipendente

Art. 51, DPR 917/86

1.

2. **Non concorrono a formare il reddito:**

a) ... i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all' articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lettera e-ter) (lettera così sostituita dall'art. 1, comma 197, lettera b), legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Con la, per le cose dedicate

RECIPROCA

Deducibilità anche per i familiari

• **Circ. Ag. Entrate n. 50/2002:**

.....

Si ritiene che tali contributi non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente anche se versati in favore di familiari del dipendente, ancorché il familiare non sia a carico dello stesso, sempre che siano versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

.....